



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

Direzione centrale ambiente e lavori pubblici
Servizio geologico

**Risorse geotermiche:
norme e prospettive di sviluppo**

**Le nuove disposizioni normative
previste dal decreto legislativo
11 febbraio 2010, n. 22**

dott. geol. Giorgio Lizzi
dott.ssa Antonella di Bari

Udine, 10 settembre 2010



In attuazione della legge delega 99/2009 (art. 27/c. 28), è stato emanato il d.lgs. 22/2010 di *riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche*, che sostituisce ed abroga la legge 896/1986



***OBIETTIVI* del d.lgs. 22/2010**

- garanzia di un *regime concorrenziale* per utilizzo risorse geotermiche ad alta temperatura**
- *semplificazione* regole per rilascio autorizzazioni nel settore della geotermia a media/bassa temperatura**



DEFINIZIONE DI RISORSE GEOTERMICHE (art. 1)

- **ad alta entalpia:** temperatura fluido $> 150^{\circ}\text{C}$
- **a media entalpia:** temperatura fluido **tra 90°C e 150°C**
- **a bassa entalpia:** temperatura fluido $< 90^{\circ}\text{C}$



RISORSE GEOTERMICHE DI INTERESSE NAZIONALE

(patrimonio indisponibile dello Stato) (art. 1/c. 3)

- **ad alta entalpia**
- potenza **minimo 20 MW_t** – temperatura reflui **15 ° C**
- **in aree marine**



RISORSE GEOTERMICHE DI INTERESSE LOCALE

(patrimonio indisponibile regionale) (art. 1/c. 4)

definizione residuale

- **a media e bassa entalpia**
- **potenza $< 20 \text{ MW}_t$ – temperatura reflui 15°C**



AMBITI DI ESCLUSIONE DAL D.LGS. 22/2010 (art. 1)

- **acque termali** (art. 2, legge 323/2000)
- coesistenza di fluido geotermico e **sostanze minerali industrialmente utilizzabili**, se il valore economico dei KWH_t del fluido < a quello delle sostanze minerali (in tal caso, r.d. 1443/1927)



INVENTARIO DELLE RISORSE GEOTERMICHE (art. 2)

- In base a rapporti annuali dei titolari di permessi di ricerca/concessioni di coltivazione e delle informazioni da Regioni e Comuni, il Ministero sviluppo economico rende disponibile l'**inventario delle risorse geotermiche**, ne cura l'aggiornamento e promuove l'acquisizione di nuove tecnologie nel settore



COORDINAMENTO CON LA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE COMUNALE (art. 2)

- I Comuni tengono conto, nei propri strumenti urbanistici, delle concessioni di coltivazione geotermica



ASSEGNAZIONE PERMESSO DI RICERCA (art. 3)

Il permesso di ricerca è rilasciato:

- a operatori con **adeguata capacità tecnica** ed **economica**
- contestualmente all'approvazione del **programma dei lavori**
- a seguito di **procedimento unico** svolto ai sensi della legge 241/1990
- a seguito di esito positivo **procedura di v.i.a.**, se prevista dalla normativa vigente
- previa presentazione idonea **fideiussione** per recupero ambientale



DOMANDE CONCORRENTI PER PERMESSO DI RICERCA

(art. 3)

- Sono quelle riferite all'area della prima domanda - pervenute entro 60 gg dalla pubblicazione della prima domanda nel B.U.R.
- Parametri per selezione:
 - obiettivi minerari
 - conoscenza problematiche geologico - strutturali dell'area
 - programma lavori
 - modalità di svolgimento lavori
 - garanzia offerta per esecuzione del programma lavori e per rispetto tempi



ESTENSIONE E DURATA PERMESSO DI RICERCA (art. 4)

- Superficie massima: **300 kmq**
- Durata massima: **4 anni, prorogabili** per non oltre un biennio
- Tetto complessivo per più permessi a un solo operatore: **1000 kmq** a livello regionale



ASSEGNAZIONE CONCESSIONE DI COLTIVAZIONE A SEGUITO DI ESITO POSITIVO DELLA RICERCA (art. 8)

- **Entro 6 mesi** dal riconoscimento da parte dell'Autorità competente del carattere nazionale o locale delle risorse rinvenute, il titolare del permesso ha **diritto** di presentare domanda di concessione di coltivazione.

Decorso tale termine, la concessione può essere richiesta, **in concorrenza**, da altri operatori



PROCEDURA RILASCIO CONCESSIONI DI COLTIVAZIONE

(art. 6)

La concessione per coltivazione di risorse geotermiche è rilasciata:

- con provvedimento che comprende **approvazione del programma di lavoro** e del **progetto geotermico**
- a seguito dell'esito positivo di **procedimento unico** svolto ai sensi della l. 241/1990
- a seguito di **procedura di v.i.a.**, laddove prevista dalla normativa vigente
- previa presentazione **fideiussione** per recupero ambientale



(segue) **PROCEDURA RILASCIO CONCESSIONI DI
COLTIVAZIONE** (art. 6)

- La concessione di coltivazione, nel rispetto delle norme in materia di tutela ambiente, paesaggio e patrimonio storico nonché delle competenze comunali, costituisce, ove occorra, **variante allo strumento urbanistico** (c. 1)
- La concessione può essere accordata anche a più soggetti in **contitolarità** (responsabilità solidale – nomina unico rappresentante) (c. 4)
- Durata massima: **30 anni** (art. 8/c. 4)



CONCESSIONE INTERREGIONALE (art. 6/c. 5)

- Il titolo è rilasciato, di concerto fra le Regioni interessate, dal Presidente della Giunta regionale nel cui territorio ricade la maggiore estensione dell'area richiesta



LIMITI REGIONALI AL RILASCIO DELLE CONCESSIONI

(art. 6/c. 6)

- Su aree già oggetto di concessioni per coltivazione di risorse geotermiche di interesse nazionale, la Regione può limitare/vietare nuova concessione, previa **valutazione possibili interferenze**



CONCESSIONI IN CONCORRENZA (art. 8/c. 3)

- Se la domanda di concessione, dopo l'attività di ricerca, non ricopre l'intera area dell'originario permesso di ricerca, **altri operatori** possono chiedere la concessione



(segue) CONCESSIONI IN CONCORRENZA (art. 10/c. 5)

Parametri per la selezione:

- programma lavori
- modalità svolgimento lavori, con particolare riferimento a sicurezza e ripristino dei luoghi
- garanzia offerta, per competenza ed esperienza, per esecuzione programma di lavoro e per rispetto tempi



DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITÀ (art. 15)

- Le opere necessarie per ricerca/coltivazione sono **dichiarate di pubblica utilità**, nonché urgenti ed indifferibili e, laddove necessario, è apposto il vincolo preordinato all'esproprio a tutti gli effetti del D.P.R. 327/2001



ALLINEAMENTO SCADENZE E CONFERMA CONCESSIONI VIGENTI (art. 7)

- Le scadenze delle concessioni vigenti (art. 7/c. 1) sono **allineate** alla stessa data in base ad accordi titolari – Regioni
- Le concessioni vigenti (art. 7/c. 2) sono **confermate** in capo al concessionario originario, previa verifica adeguatezza degli impianti a norme ambientali vigenti



RIASSEGNAZIONE CONCESSIONE (art. 9)

- **Gara a evidenza pubblica**, 3 anni prima di scadenza concessione o in caso di decadenza/rinuncia/revoca
- scadenza naturale: **trasferimento titolarità del ramo d'azienda** relativo a concessione da concessionario uscente a nuovo, **dietro compenso** reso noto in documenti di gara
- decadenza, rinuncia e revoca: gli impianti in stato di regolare funzionamento passano all'Autorità competente, che può chiedere loro messa in sicurezza e ripristino ambientale area



- Gli artt. 7 e 9 del d.lgs. 22/2010 si applicano solo a concessioni di coltivazione, **non a piccole utilizzazioni locali** di calore geotermico, sottoposte a diversa disciplina →



PICCOLE UTILIZZAZIONI LOCALI (art. 10/c. 1-2-3)

1) art. 10/c. 1:

- **potenza** $< 2 \text{ MW}_t$ (e temperatura reflui **15 ° C**)
- profondità pozzo **fino a 400 m**

2) art. 10/c. 2: **sonde geotermiche** con scambio di calore col sottosuolo senza prelievo di acque calde e fluidi dal sottosuolo

- Le Autorità competenti per le funzioni amministrative, compresa la vigilanza, sono le **Regioni** o enti da esse **delegati**



DISCIPLINA PICCOLE UTILIZZAZIONI LOCALI (art. 10/c. 4-5-6)

- **R. d. 1775/1933**
- Per **sonde geotermiche** (art. 10/c. 2): **disciplina regionale**, con previsione di **procedure semplificate**
- Lo sfruttamento delle piccole utilizzazioni locali può essere vietato/limitato dalla Regione su aree già oggetto di concessione, previa **valutazione possibili interferenze**.



IMPIANTI NON ASSOGGETTABILI A V.I.A. (art. 10/c. 7)

- Impianti di potenza $< 1 \text{ MW}_t$ e **sonde geotermiche** sono **esclusi** da procedure regionali di **verifica di assoggettabilità** ambientale



CANONI (art. 16)

- I nuovi canoni annui sono:
 - **325 €/kmq** per permessi di ricerca
 - **650 €/kmq** per concessioni di coltivazione

Tali canoni sono **limiti massimi esigibili** salvo riduzioni con norme regionali



REGOLAMENTI REGIONALI DI ATTUAZIONE (art. 17)

- Criteri valutazione requisiti tecnici/economici dei richiedenti
- Contenuto programma lavori
- Criteri proroghe permessi di ricerca
- Criteri valutazione compensazioni per trasferimenti titolarità
- Criteri sfruttamento congiunto risorse geotermiche/sostanze associate rinvenute
- Procedure rilascio titoli minerari e rapporti di contitolarità
- Modalità revoca concessioni in caso di ampliamento campo geotermico
- Prescrizioni reinserimento fluidi
- Prescrizioni rilascio concessioni/p. u. l. su aree già oggetto di concessione e per sfruttamento in aree inidonee
- Prescrizioni sfruttamento p. u. l. sottoposte a sola dichiarazione di inizio attività



- Fino all'adozione dei regolamenti di attuazione, si applica il Regolamento di attuazione della legge 896/1986: **D.P.R. 395/1991** (art. 18/c. 3)



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

Direzione centrale ambiente e lavori pubblici
Servizio geologico

grazie dell'attenzione

dott. geol. Giorgio Lizzi
dott.ssa Antonella di Bari

Udine 10 settembre 2010

**Le nuove disposizioni normative previste dal decreto legislativo
11 febbraio 2010, n. 22**